

**ALLEGATO A) alla DGR n. 958 del 4.04.2003**

**OBIETTIVO 2 2000/2006**

**ASSE 3**

TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE

**MISURA 3.2**

DIVERSIFICAZIONE OFFERTA TURISTICA E PROLUNGAMENTO STAGIONALITA'

**PROGETTO INTEGRATO N. \_\_\_\_\_**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DELLA L. 7.8.1990 N. 241

D.G.R. N. 1763 DEL 28.06.02 - DGR. N. 2381 DEL 09.08.02 - D.G.R. N. DEL

**TRA**

cognome e nome \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto quale legale  
rappresentante della Regione Veneto, con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901,  
Venezia, codice fiscale 80007580279, nella sua veste di \_\_\_\_\_,  
delegato alla sottoscrizione del presente Accordo con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_ (di seguito denominato "Regione")

**E**

cognome e nome \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto quale legale  
rappresentante di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ nella sua veste di  
\_\_\_\_\_ (di seguito denominato "Soggetto Attuatore");

La Regione e il Soggetto Attuatore (di seguito denominati "Parti")

Premesso

- che con DGR n. 2381 del 09/08/02 è stato approvato il Progetto Integrato \_\_\_\_\_ in esecuzione del Complemento di programmazione di cui alla D.G.R. n. 3025 del 9.11.2001 e successive modifiche, adottato in relazione al Docup 2000-2006 Ob2 della Regione Veneto;
- che il Progetto Integrato \_\_\_\_\_ prevede uno stanziamento complessivo di euro \_\_\_\_\_ a favore delle iniziative in esso ricomprese;
- che le D.G.R. n. 1763 del 28/06/02, n. 2381 del 09/08/02 e n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ stabiliscono che le iniziative inserite nel Progetto Integrato dovranno essere realizzate attraverso accordi di collaborazione, di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Regione e Soggetti Attuatori, che stabiliscono le opere da realizzare, i tempi e le modalità di esecuzione nonché i fondi a disposizione e ogni altro adempimento finalizzato all'efficiente utilizzo del finanziamento;

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

1. Oggetto del presente Accordo di collaborazione è la realizzazione dell'iniziativa individuata nell'allegato A) e negli elaborati progettuali definitivi approvati dal Soggetto Attuatore e depositati presso la Direzione Turismo Palazzo Scerimann Cannaregio 168, 30121 Venezia (VE).

### **ART. 2 DURATA**

1. Il presente Accordo avrà affetto fino alla scadenza dei termini di tutti gli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore.
2. Il Soggetto Attuatore è obbligato a conservare tutta la documentazione di spesa per un periodo di tre anni successivi alla conclusione del periodo di ammissibilità delle spese. Tale termine, fissato dall'articolo 4 della Decisione C (2001) 2889 del 26/11/2001 che approva il DOCUP Veneto dell'Ob. 2 2000-2006, comporta l'obbligo di conservazione della documentazione fino al 31/12/2010 per le aree soggette a regime transitorio, di cui all'art. 6 del Reg. CE 1260/1999, e fino al 31/12/2011 per le aree di cui all'articolo 4 del Reg. CE 1260/1999.
3. Il Soggetto Attuatore è obbligato a mantenere la destinazione d'uso e a garantire la fruibilità turistica del bene oggetto dell'iniziativa per un periodo minimo di anni 5, dalla data di conclusione dell'iniziativa, nel caso in cui il contributo connesso sia superiore a € 200.000,00 e di anni 10 per importi superiori.

### **ART. 3 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI**

1. Le Parti danno atto che le opere da realizzare ed i beni da acquistare, descritti nell'allegato A) , sono puntualmente identificati nelle relazioni tecniche illustrative, nei preventivi di spesa e negli elaborati progettuali definitivi approvati dal Soggetto Attuatore e depositati presso la Direzione Turismo.
2. Il Soggetto Attuatore dovrà iniziare, concludere e rendicontare l'iniziativa oggetto del presente accordo entro le date individuate nel cronoprogramma depositato presso la Direzione Turismo e riassunto schematicamente nell'allegato A). Per la conclusione e rendicontazione dell'iniziativa s'intende l'ultimazione dei lavori, l'acquisto e l'installazione degli arredi ed attrezzature, la loro messa in funzione, il collaudo, l'acquisizione dei previsti assenti, pareri ed autorizzazioni e la definizione degli atti che assicurano al Soggetto Attuatore il possesso del bene oggetto dell'iniziativa realizzata per il periodo fissato dall'articolo 2 del presente Accordo, di modo che l'opera sia agibile e fruibile dal turista.
3. Qualora, per cause di forza maggiore, non sia possibile rispettare il termine fissato per la conclusione e la rendicontazione dell'iniziativa, su richiesta motivata del Soggetto Attuatore, antecedente alla scadenza del termine, la Direzione Turismo può accordare una proroga di durata non superiore a 12 mesi, fermo restando i termini di ammissibilità delle spese, fissati nel 31/12/07 per le aree a sostegno transitorio e nel 31/12/08 per quelle stabili, come previsto dalla Decisione C(2001) 2889 del 26/11/01.
4. Il Soggetto Attuatore si assume la responsabilità dell'esecuzione dell'iniziativa, provvedendo all'appalto dei lavori e delle forniture, alla direzione dei lavori ed alla relativa contabilizzazione, direttamente o con incarico, ai sensi della normativa vigente, a professionista abilitato, all'assistenza al collaudo nonché ad ogni adempimento amministrativo necessario per la corretta realizzazione dell'iniziativa, come previsto dalla vigente normativa.
5. Nelle ipotesi in cui è previsto l'atto formale di collaudo, alla nomina del collaudatore provvede il Presidente della Giunta regionale, ai sensi della vigente normativa regionale.

### **ART. 4 MODALITA' DI GESTIONE**

1. L'iniziativa realizzata sarà gestita dal Soggetto Attuatore, con le modalità individuate nella documentazione depositati presso la Direzione Turismo.

### **ART. 5 OBBLIGHI FINANZIARI**

1. La Regione si obbliga a cofinanziare l'iniziativa per un importo corrispondente ad una quota del 70% della spesa ritenuta ammissibile come precisato nell'allegato A).
2. Il Soggetto Attuatore si obbliga a cofinanziare l'iniziativa per la restante quota del 30% e si impegna ad anticipare l'intero ammontare della spesa anche ai fini del pronto avanzamento finanziario.
3. Qualsiasi onere aggiuntivo resterà a carico del Soggetto Attuatore al fine di assicurare il completamento dell'iniziativa.
4. L'erogazione del contributo avverrà con le modalità previste dall'articolo 16 della Legge regionale 16 agosto 1984 n. 42<sup>1</sup>

#### **ART. 6 MODIFICHE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO**

1. Ogni modifica ed integrazione al presente Accordo, compreso quanto previsto nell'allegato A), che non comporti una modifica sostanziale o una diversa quantificazione degli obblighi finanziari che la Regione si è assunta con il presente Accordo, potrà avvenire con scambio di note tra le parti a mezzo di raccomandata, da accettarsi con lo stesso mezzo.
2. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione delle spese relative all'iniziativa realizzata, la Direzione Turismo metterà a disposizione, su supporto informatico e/o sul sito Internet della Regione, i modelli (indicatori ambientali, schede di monitoraggio fisico, finanziario, procedurale, lettere di richiesta erogazione acconto, rendicontazione delle spese, ecc.)
3. Nell'esecuzione dei lavori e nella gestione delle opere il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare le vigenti norme in materia di appalti pubblici e di concessioni pubbliche, di informazione delle opere realizzate con i fondi comunitari, di rendicontazione e tenuta dei documenti, di pari opportunità, di rispetto dell'ambiente e di conservazione e restauro dei beni storico-culturali; la principale normativa verrà messa a disposizione su supporto informatico e/o sul sito Internet della Regione.

#### **ART. 7 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

1. La mancata esecuzione dell'iniziativa secondo le modalità e i termini di esecuzione e di spesa individuati, nonché la mancata destinazione del bene per i fini e per i periodi di tempo convenuti nel presente Accordo, per inadempimento del Soggetto Attuatore, determina la risoluzione di diritto dell'Accordo, con la conseguente restituzione degli importi erogati, a titolo di acconto, con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del Dirigente della Direzione Turismo.

### **ART. 8 SPESE**

1. Ai fini della registrazione fiscale le parti dichiarano che il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.
2. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B del DPR 26.10.1972, n. 642.

Data

Firma

## Scheda riepilogativa

Soggetto Attuatore \_\_\_\_\_

Denominazione iniziativa \_\_\_\_\_

Descrizione opere previste \_\_\_\_\_

Progetto definitivo approvato con \_\_\_\_\_

Spese preventivate e spese ammesse:

<i>Tipologia opere</i>	<b>A</b>	<i>Spesa prevista</i>	<i>Spesa Ammessa</i>	<i>Spesa Non Amm.</i>	<i>Motivi di non Amm. e Note</i>
<b>Lavori principali a base di appalto</b>	<b>IMPONIB.</b>				
	<i>IVA</i> %				
	<i>IVA</i> %				
<b>Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>IMPONIB.</b>				
	<i>IVA</i> %				
<b>Impianti (elettrico/termo-idraulico/ ecc. )</b>	<b>IMPONIB.</b>				
	<i>IVA</i> %				
<b>Arredi</b>	<b>IMPONIB.</b>				
	<i>IVA</i> %				
<b>Spese tecniche (somme a disposizione) LR 42/94 Art. 6 comma 1/e Ind.prelim./contabilizz./</b>	<b>IMPONIB.</b>				
	<i>IVA</i> %				
<b>Art. 6 comma 2 Competenze progettista ammesse al 10%</b>	<b>IMPONIB.</b>				
	<i>IVA</i> %				
ammesse al 7,5%	<b>IMPONIB.</b>				
	<i>IVA</i> %				
ammesse al 5%	<b>IMPONIB.</b>				
	<i>IVA</i> %				
<b>TOTALE</b>					

Cofinanziamento regionale 70% :

Cofinanziamento Soggetto Attuatore 30%:

Modalità di cofinanziamento:

Modalità d gestione:

Termine entro cui dare inizio ai lavori:

Termine ultimo per la conclusione e rendicontazione dell'iniziativa:

Prescrizioni:

---

**<sup>1</sup> Legge regionale 16 agosto 1984 n. 42**

**Art. 16 - Accreditamento somme impegnate in conto capitale.**

1. L'erogazione dei fondi è disposta, fino al novanta per cento del contributo concesso, con liquidazione del dirigente della struttura centrale o periferica individuata con il provvedimento amministrativo che approva il programma di finanziamento ovvero attiva l'iniziativa finanziaria, sulla base esclusivamente di specifiche richieste del legale rappresentante dell'Ente beneficiario, trasmesse anche a mezzo telefax, attestanti l'avvenuta esecuzione di lavori o l'acquisizione di forniture e servizi per pari importo.

2. Il restante dieci per cento del contributo è liquidato dal dipartimento competente con le modalità di cui all'articolo 58.

3. La documentazione di spesa relativa alle richieste di cui al comma 1 è trasmessa dall'Ente beneficiario all'organo di collaudo per le verifiche tecniche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabilite dalla Giunta regionale. L'avvenuta contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario nelle richieste formulate ai sensi del comma 1

**Art. 53 - (Designazione dei collaudatori)**

Alla nomina dei collaudatori provvedono, nell'ambito dell'elenco regionale collaudatori di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 e con le modalità previste da tale legge in ordine anche alle figure professionali che possono far parte delle commissioni di collaudo:

a) il Presidente della Giunta regionale, in caso di opere fruente di contributo regionale non inferiore al cinquanta per cento; b) il Sindaco, il Presidente della Provincia ovvero il legale rappresentante dell'Amministrazione aggiudicatrice, in caso di opere fruente di contributo regionale inferiore al cinquanta per cento ovvero in caso di opere non assistite da contributo regionale. La scelta dei collaudatori e dei componenti le commissioni collaudatrici viene effettuata tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisita in materia di opere pubbliche, in relazione all'importanza delle opere da sottoporre a collaudo. Le operazioni di collaudo ivi compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti alla stazione appaltante, devono essere compiute nel termine indicato nel capitolato speciale d'appalto e in ogni caso entro quattro mesi dalla data di ricezione dei prescritti atti di contabilità finale da parte del collaudatore. L'approvazione degli atti di collaudo dovrà avvenire entro tre mesi dalla loro ricezione.

**Art. 57 - (Certificato di collaudo o di regolare esecuzione)**

Per le opere di cui alla presente legge i cui lavori importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a 500.000 Euro, si può prescindere dall'atto formale di collaudo sostituendolo con un certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e approvato entro i successivi tre mesi. Per le opere di competenza degli Enti locali la scelta del collaudatore o delle Commissioni di collaudo dovrà essere effettuata sulla base degli elenchi dei collaudatori istituiti con la legge regionale n. 30/1976 e con la presente legge. Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro i termini indicati nel comma precedente e nell'art. 53, ultimo comma, e salvo non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto, previa richiesta alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dello articolo 47, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie

**Art. 58 - (Determinazione del contributo definitivo)**

1. Per opere fruente di contributi regionali in conto capitale e/o interessi, nonché per opere di competenza affidate in concessione a soggetti pubblici, la determinazione del contributo definitivo e la relativa liquidazione è disposta con decreto del dirigente della struttura centrale o periferica, sulla base della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 6.

1 bis. Il termine ultimo per la presentazione della deliberazione di cui al comma 1 è fissato in 5 anni a partire dalla data del provvedimento di concessione del contributo; la sua inosservanza comporta la decadenza del contributo e la revoca per la parte non ancora erogata, da accertarsi allo scadere del termine stabilito con riferimento ai lavori eseguiti.